

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2023

NUMERO AFFARE 01276/2022

OGGETTO:

Ministero dell'universita' e della ricerca- Segretariato generale.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensiva, proposto dal signor Roberto Iuliano contro il Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza e, quali controinteressati, nei confronti dei signori Filomena Fittipaldi, Raffaele Abete, Rachele Stanisci e Giovanni Meoni, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) per quanto di ragione, la graduatoria definitiva di istituto del Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza per la disciplina “CODI/23- Canto” finalizzata all’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente ed approvata dal Direttore del Conservatorio con nota prot. n. 1167 del 10-2-2022, successivamente oggetto di rettifiche in autotutela, dapprima con nota prot. n. 1325 del 15-2-2022 e, poi, con nota prot. n. 2956 del 13-4-2022; 2) per quanto di ragione, la nota prot. n. 168 del 5-1-2022, con cui il Direttore del Conservatorio ha nominato la commissione valutatrice, nonché ogni verbale relativo all’insediamento ed ai lavori di quest’ultima e di tutte le

schede di valutazione dei candidati.

LA SEZIONE

Vista la relazione, prot. n. 10406 del 29-8-2022, trasmessa con nota prot. n. 10407 del 29-8-2022, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 1727/2022 del 27-10-2022, reso nell'adunanza del 26-10-2022;

Vista la relazione integrativa del Ministero dell'università e della ricerca, trasmessa con nota prot. n.15291 del 20-12-2022;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele.

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, datato 9-6-2022, il prof. Roberto Iuliano, nella qualità di insegnante di "CODI/23- Canto" in ambito MUR-AFAM, ha impugnato i seguenti atti: 1) per quanto di ragione, la graduatoria definitiva di istituto del Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza per la disciplina "CODI/23- Canto" finalizzata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente ed approvata dal Direttore del Conservatorio con nota prot. n. 1167 del 10-2-2022, successivamente oggetto di rettifiche in autotutela, dapprima con nota prot. n. 1325 del 15-2-2022 e, poi, con nota prot. n. 2956 del 13-4-2022; 2) per quanto di ragione, la nota prot. n. 168 del 5-1-2022, con cui il Direttore del Conservatorio ha nominato la commissione valutatrice, nonché ogni verbale relativo all'insediamento ed ai lavori di quest'ultima e di tutte le schede di valutazione dei candidati.

Ne ha dedotto l'illegittimità e ne ha chiesto, pertanto, l'annullamento, instando, in via cautelare, per la sospensione dell'esecutività ai fini del riesame.

Il ricorrente espone di aver avanzato, in data 3-12-2021, domanda di inserimento in

graduatoria con riferimento al settore artistico-disciplinare di sua competenza, dichiarando il possesso dei seguenti titoli: n. 1 titolo di studio musicale, ossia il Diploma Superiore in Canto Lirico conseguito, con lode e menzione speciale, presso il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano; n. 4 titoli di servizio su cattedra stipulati a seguito di procedura selettiva, per insegnamento prestato negli aa.aa. 2013/2014, 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022; n. 6 titoli artistico-culturali e professionali relativi a pubblicazioni attinenti alla disciplina di cui alla costituenda graduatoria; n. 24 titoli artistico-culturali e professionali scaturenti da attività concertistica.

Aggiunge di essersi originariamente collocato in quattordicesima posizione con 69, 90 punti, posizione che, sempre con il medesimo punteggio, risaliva alla tredicesima per effetto di successive rettifiche, disposte a seguito di reclami di alcuni concorrenti e di un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Basilicata proposto da altro docente.

Evidenzia che, a seguito di accesso agli atti, il Conservatorio gli ostendeva documentazione inerente la procedura di valutazione, dal cui esame risultava che gli atti impugnati erano affetti da plurimi profili di illegittimità.

Con il primo mezzo di gravame egli lamenta: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 94, 24, 103 e 133 della Costituzione- eccesso di potere per mancata predeterminazione da parte della commissione valutatrice di specifici criteri diretti a definire le modalità di concreta attribuzione dei punteggi in relazione a ciascun titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati e per mancata indicazione in seno alle schede di valutazione dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ad ogni specifico titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati- illogicità manifesta e contraddittorietà, carenza di motivazione- eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente e disparità di trattamento. Deduce la mancata o quantomeno insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione con specifico riferimento ai titoli artistico-

culturali e professionali.

A fronte della previsione contenuta nell'articolo 6, comma 3 del bando, l'organo valutativo avrebbe dovuto "predeterminare i criteri e le procedure di valutazione dei titoli prodotti dai candidati" anche in presenza di un generico criterio valutativo contenuto nel medesimo articolo e, pertanto, stabilire in via specifica i criteri di attribuzione del punteggio per rendere possibile la ricostruzione ab externo del processo logico-valutativo compiuto e, quindi, vagliarne la legittimità.

La Commissione, invece, si era limitata a fissare un punteggio massimo attribuibile ai candidati per tale tipologia di titoli (72) e a predisporre "griglie" non idonee a rendere intellegibile il processo di valutazione.

I presunti "criteri", infatti, altro non sarebbero che la previsione di apposite "forchette" di punteggio, prive di qualsiasi elemento che, in concreto, avrebbe potuto determinare l'oscillazione della valutazione tra i due estremi.

In particolare, il punteggio assegnato al ricorrente risulta così attribuito senza comprenderne le ragioni e senza che sia dato conoscere il punteggio assegnato (o meno) per ciascun titolo, nonché gli elementi che hanno indotto ad individuare un determinato dato numerico all'interno della prefata "forchetta".

Ove allo stesso fosse stato assegnato il punteggio massimo previsto per le esibizioni concertistiche (72), egli avrebbe conseguito, utilizzando anche il punteggio del titolo di studio, la seconda posizione in graduatoria; evidenziando, altresì, che, anche a volergli riconoscere il punteggio minimo, egli avrebbe comunque dovuto conseguire un punteggio (38) superiore a quello in concreto riconosciutogli (36).

Orbene, la verifica ex post della correttezza del processo logico seguito sarebbe stata possibile ove la Commissione si fosse peritata quantomeno di indicare, in seno alla singola scheda di valutazione, il punteggio assegnato per ciascun titolo.

Vi sarebbe, pertanto, un doppio profilo di illegittimità: la totale privazione in capo al ricorrente di uno strumento di controllo dell'imparzialità e trasparenza

dell'azione amministrativa; l'erronea e/o omessa valutazione dei titoli dichiarati, con conseguente illegittimità del punteggio ad esso attribuito, chiaramente sottostimato.

Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione- violazione dell'avviso pubblico prot. n. 6531 del 4-11-2021 di indizione della procedura e dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione con riferimento ai titoli di studio, di servizio e artistico, culturali e professionali in seno al verbale del 10-1-2022, prot. n. 455 del 18-1-2022- eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento ed erronea valutazione di quanto dichiarato in domanda dai candidati Capitanucci, De Candia, Gramegna, Liuzzi, Fittipaldi, Abete, Ganci, Schillaci e Landolfi, con conseguente illegittimità dei relativi punteggi attribuiti; altresì, per mancata esclusione della candidata Liuzzi in ragione di una domanda presentata in violazione dell'articolo 3, comma 3 del bando, nonché per mancata esclusione del candidato Gramegna in ragione di una domanda presentata in spregio all'art. 4, comma 3, del bando; per mancata esclusione dei candidati Stanisci, Schillaci e Landolfi in ragione di una domanda presentata in violazione dell'articolo 4 del bando- carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illegittimità manifesta.

Evidenzia che, incrociando le domande presentate da alcuni dei candidati collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto ad esso ricorrente con le relative schede di valutazione stilate dalla Commissione, è possibile evincere: in molti casi, l'illegittimità della valutazione; in altri casi, l'esistenza di circostanze che avrebbero dovuto determinare l'esclusione di alcuni candidati dalla procedura per avere presentato una domanda in spregio all'articolo 3 del bando ovvero allegato una documentazione difforme da quella prevista dall'articolo 4 ovvero ancora rilasciato dichiarazioni mendaci.

Procede, quindi, ad un analitico esame della posizione dei suddetti altri candidati, diffusamente argomentando sulle ragioni di illegittimità della loro collocazione in graduatoria e del punteggio attribuito, in tal modo evidenziando che egli avrebbe

dovuto occupare una posizione ben più favorevole di quella in concreto riconosciutagli in graduatoria.

Con il terzo motivo, proposto “in via subordinata e per mero tuziorismo”, il ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e, in generale, dei principi di buon andamento, ragionevolezza ed imparzialità della P.A. – illegittimità di ogni provvedimento adottato dalla Commissione valutatrice in ragione della illegittima composizione della stessa, in virtù della previsione di cui all’articolo 5, comma 2, dell’avviso pubblico prot. n. 6531 del 4-11- 2021 di indizione della procedura.

Tale ultima norma prevede che la Commissione deve essere formata dal direttore o suo delegato, da docenti di ruolo della materia e, in assenza di questi, in via prioritaria da commissari esterni di ruolo in servizio presso altri istituti Afam della stessa disciplina o da docenti interni di ruolo di materia affine di comprovata esperienza e professionalità.

Evidenzia che il membro della Commissione, prof. Gerardo Spinelli, è docente di ruolo interno di CORS/01- Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, che è materia di insegnamento diversa e neppure affine al settore disciplinare oggetto della procedura.

Il Conservatorio ha prodotto relazione controdeduttiva al ricorso straordinario con memoria datata 24-6-2022, argomentando per l’infondatezza del ricorso.

Il Ministero dell’università e della ricerca, con nota prot. n. 10407 del 29-8-2022, ha trasmesso la propria relazione istruttoria, prot. n. 10406 del 29-8-2022, chiedendo a questo Consiglio di Stato l’espressione del parere.

Con parere interlocutorio n. 1747/2022 del 2-11-2022, reso nell’adunanza del 26-10-2022, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, chiedendo la trasmissione di relazione integrativa e della documentazione allegata dal ricorrente al ricorso straordinario.

L’autorità referente si è sostanzialmente riportata alle difese svolte dal

Conservatorio.

Con nota prot. n. 15291 del 20-12-2022 il Ministero ha trasmesso la propria relazione integrativa e la documentazione richiesta, esprimendo avviso di fondatezza del gravame con riferimento al secondo motivo del ricorso straordinario. Ha, infine, inviato alla Sezione nota prot. n. 1017 del 26-1-2023, con la quale, trasmettendo la sentenza del TAR Basilicata n. 2 del 3-1-2013 relativa a contenzioso sulla medesima graduatoria, ha evidenziato che il giudice potentino aveva ritenuto non meritevoli di accoglimento i motivi concernenti la insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione, il vizio di insufficiente motivazione e la illegittima composizione della Commissione.

Il ricorrente ha replicato alle relazioni ministeriali e alle difese del Conservatorio con memorie del 26-9-2022, 25-11-2022, 18-1-2023 e 30-1-2023, insistendo per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.

Considerato:

La Sezione ritiene, ai fini della rituale espressione del parere e di assicurare l'integrità del contraddittorio, di doverne ordinare l'integrazione, nei sensi e nei modi di seguito specificati.

Il ricorrente risulta classificato alla posizione n. 13 della graduatoria definitiva per la quale è controversia, comunque avente efficacia triennale, ed ha notificato il ricorso introduttivo unicamente ai signori Filomena Fittipaldi, Raffaele Abete, Rachele Stanisci e Giovanni Meoni.

Il contraddittorio deve, dunque, essere integrato nei confronti degli altri docenti che lo precedono in graduatoria e comunque di quelli in ordine alla cui valutazione da parte del Conservatorio resistente egli ha mosso censure, segnatamente individuati nei signori: Capitanucci Fabio Maria, De Candia Roberto, Gramegna Leonardo, Liuzzi Erika, Salazar Ines Francisca, Ganci Luciano, Schillaci Francesca Daniela, Landolfi Francesco.

Al riguardo, l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire, a cura del ricorrente, mediante notifica ai predetti controinteressati del ricorso straordinario e del

presente parere interlocutorio, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione allo stesso da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

Potendosi autorizzare la notifica per pubblici proclami in relazione al numero dei soggetti coinvolti, questa avverrà mediante pubblicazione del ricorso straordinario e del presente parere e con indicazione dei soggetti controinteressati destinatari della notifica sui siti ufficiali del Ministero dell'università e della ricerca e del Conservatorio di Musica Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza, ove rimarrà fino alla data di decisione definitiva del ricorso straordinario con il prescritto DPR.

Effettuata la notificazione nei modi sopra indicati, il ricorrente, nei successivi trenta giorni, depositerà presso il Ministero dell'università e della ricerca certificazione dei competenti uffici attestante l'avvenuto adempimento dell'integrazione del contraddittorio con la pubblicazione sui siti ufficiali sopra indicati.

Il Ministero provvederà, pertanto, a trasmettere alla Sezione, in una propria nota esplicativa, la prova documentale, come sopra individuata, dell'avvenuta integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente, avendo comunque cura di notificare questo Consiglio di Stato anche in caso di mancata o irregolare effettuazione dell'adempimento notificativo nei termini assegnati.

Nelle more è sospesa l'espressione del parere.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni determinazione in rito e nel merito, sospende l'espressione del parere e dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesco Mele

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Maria Grazia Salamone